



Ministero dell'Istruzione  
e dell'Università e della Ricerca



ISTITUZIONE EDUCATIVA STATALE

Convitto Nazionale "Pietro Colletta"

*Scuola Primaria*

*Scuola Secondaria di Primo Grado*

*Scuola Secondaria di Secondo Grado:*

*Liceo Classico - Liceo Classico Europeo*

# I REGOLAMENTO ORGANI DI GESTIONE

**I<sup>1</sup>**  
**REGOLAMENTO**  
**ORGANI DI GESTIONE**

**CAPO I**

**Art. 1 – Organi di Direzione e di Amministrazione**

Il Rettore, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, svolge le attribuzioni proprie del dirigente scolastico, nonché quelle specifiche previste dal presente regolamento.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il rettore può avvalersi di docenti e di educatori, in relazione alle rispettive attività istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

E' istituito, in ciascuna istituzione educativa, un unico servizio di segreteria, affidato al direttore dei servizi generali e amministrativi, coadiuvato da un numero di assistenti rapportato alla dimensione e complessità dell'istituzione, nel quadro dell'unità di conduzione del dirigente scolastico.

**CAPO II**

**Art. 2 - Organi Collegiali**

Il Convitto “Pietro Colletta” prevede i seguenti Organi Collegiali:

- Consiglio di Amministrazione
- Consiglio d'Istituto
- Consiglio di Interclasse e di Classe
- Collegio Unificato Docenti-Educatori
- Collegio degli Educatori
- Collegio dei Docenti
- Comitato di valutazione Docenti ed Educatori
- Organi di Garanzia
- Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.)

**Art. 3 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- Rettore (con funzione di Presidente)
- due delegati, l'uno del consiglio provinciale e l'altro del consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno

---

<sup>1</sup> I Regolamenti di Istituto sono stati approvati con delibera del Collegio Unitario del 29.10.2018 n. 114 e con delibera del Consiglio di Istituto del 30.10.2018 n. 15.

- due persone nominate dal Ministro dell'Istruzione, una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori
- un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della provincia
- il DSGA<sup>2</sup>

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

Il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il Rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'Istituto, alla conservazione, all'utile trasformazione ed all'incremento del suo patrimonio.

#### **Art. 4 - Consiglio d'Istituto**

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola, stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al Consiglio l'adozione del Regolamento di Istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio unificato e dei consigli di inter/classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare, adotta il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio Unificato.

Inoltre, il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti/educatori.

Esprime parere sull'andamento generale, educativo-didattico ed amministrativo dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Per i Convitti Nazionali si è ancora in attesa della legislazione che regolamenti il Consiglio di Istituto. Pertanto, i poteri del Consiglio di Istituto sono esercitati da un Commissario Straordinario - nominato dall'Ufficio Scolastico Provinciale - e dal Dirigente Scolastico. Al Consiglio partecipa anche il DSGA con funzioni di segretario verbalizzante.

Inoltre, nei Convitti Nazionali, la Giunta Esecutiva coincide con il Consiglio d'Istituto (Dirigente Scolastico e Commissario Straordinario).

#### **Art. 5 - Consiglio di Interclasse e di Classe**

I Consigli di interclasse e di classe hanno il compito di formulare al Collegio Unificato proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, educatori, genitori ed alunni.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del Regio Decreto 2009/1925 artt. 8 e 9, l'economista assiste al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e svolge la funzione di segretario.

Fra le mansioni del Consiglio di Inter/Classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni e semiconvittori.

Il Consiglio di Inter/Classe è presieduto dal D.S. o da un docente, suo delegato membro del Consiglio, ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la presenza dei docenti e degli educatori. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un componente del Consiglio secondo un criterio di turnazione/disponibilità. Quando presiede il D.S., alla stesura del verbale provvede il Coordinatore.

All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del Consiglio di Inter/Classe illustra agli studenti ed alle famiglie il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività didattiche e formative facoltative e/o opzionali.

Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono pubblicate sul sito dell'istituzione educativa.

Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle attività funzionali concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la opportunità.

- Il Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate.
- Il Consiglio di classe della Scuola Secondaria di primo grado è composto da tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori.
- Il Consiglio di classe della Scuola Secondaria di secondo grado è composto da tutti i docenti della classe e due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.

## **Art. 6 - Collegio Unificato Docenti – Educatori**

Le Istituzioni educative, la cui natura convittuale è tipica, favoriscono la integrazione del Personale docente ed educativo soprattutto nel momento collegiale, per questo si intende supremo il Collegio Unificato dei Docenti e degli Educatori (di seguito abbreviato C.U.). D'altra parte il personale docente ed educativo ha facoltà di riunirsi in sedi e tempi separati per programmare, discutere e deliberare riguardo a tematiche proprie di ciascun ambito (didattico o educativo), ove si ravvisi la necessità.

Il Collegio Unificato (C.U.) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività funzionali concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il C.U., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal C.U. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

### Il Collegio Unificato:

- propone il Piano annuale delle attività specificamente connesse con la funzione docente ed educativa indicando, altresì, criteri e modalità per gli incontri con le famiglie
- formula, ad inizio A.S., ipotesi per la formazione e composizione delle classi e dei gruppi dei semiconvittori sulla base dei criteri individuati dal Consiglio d'Istituto.
- formula proposte per l'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto
- definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari
- delibera i progetti e le attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di inter/classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici
- valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione
- programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni diversamente abili
- esamina i casi di alunni che presentino particolari difficoltà di inserimento nella vita convittuale allo scopo di individuare le iniziative idonee a rimuovere tali difficoltà
- promuove iniziative di aggiornamento rivolte al personale docente ed educativo dell'Istituto
- elegge al proprio interno i docenti e gli educatori che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale

Allo scopo di attuare un'interazione fra i diversi momenti dell'attività formativa e pervenire ad una più approfondita e globale conoscenza della personalità dei semiconvittori e delle problematiche che eventualmente li accompagnano, il Rettore promuove, anche su proposta del collegio, incontri tra i singoli docenti e gli Educatori ai quali sono affidati i semiconvittori.

### **Art. 7 - Collegio degli Educatori**

Alle riunioni del Collegio, inteso come momento di incontro di tutto il Personale Educativo di ruolo e non di ruolo in servizio nel Convitto, partecipa il Dirigente Scolastico e potrà, altresì, partecipare l'Educatore coordinatore in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico.

Il Collegio si riunisce all'inizio di ogni anno scolastico, il primo venerdì del mese (attività di programmazione) ed ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni avverranno preferibilmente in coincidenza con lo svolgimento delle attività didattiche da parte dei semiconvittori; la partecipazione alle relative riunioni rientra nell'orario di servizio.

Il personale educativo partecipa nell'ambito dell'orario di servizio, con compiti consultivi, ai Consigli delle classi frequentate dagli alunni affidati.

## **Art- 8 - Collegio dei Docenti**

Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio presso l'Istituzione Educativa ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

## **Art. 9 - Comitato di Valutazione Docenti ed Educatori<sup>3</sup>**

Il Comitato di Valutazione Docenti ed Educatori (presieduto dal Dirigente Scolastico) s ha durata triennale e si occupa:

- della valutazione del personale al termine del periodo di prova
- dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione del bonus ai docenti
- dell'eventuale valutazione ai sensi dell'art. 448 del D.Lgs. 297/94
- della riabilitazione del personale, di cui all'articolo 501 del D.Lgs. 297/94

Il Comitato per la valutazione dei servizi prevede:

- Composizione allargata: Dirigente Scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori (per il secondo ciclo di istruzione un genitore e uno studente) scelti dal Consiglio di Istituto e un componente esterno individuato dall'U.S.R. tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- Composizione ristretta: Dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto (tutor del docente/educatore in anno di prova, quando si esprime sulla valutazione dell'anno di prova).

Il Comitato per la valutazione del personale al termine del periodo di prova opera in composizione ristretta (senza la presenza dei genitori, studente e membro esterno).

Il Dirigente individua il Tutor, lo assegna al docente/educatore in periodo di prova e, al termine del periodo, valuta il neoassunto, sentito il Comitato e sulla base dell'istruttoria condotta dal Tutor.

## **Art. 10 - Organi di Garanzia<sup>4</sup>**

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

L'Organo di Garanzia interno è composto per la:

- Scuola Secondaria di primo grado da un docente e un educatore designati dal Consiglio d'Istituto, due rappresentanti scelti tra i genitori.
- Scuola Secondaria di secondo grado da un docente e un educatore designati dal Consiglio d'Istituto, uno studente designato dal Comitato Studentesco, un rappresentante scelto tra i genitori.

L'Organo è presieduto dal D.S. e il segretario viene scelto per ogni seduta; resta in carica due anni, salvo decadenza, dei membri che lo compongono ed opera secondo i criteri espressi nell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo di Garanzia deve:

---

<sup>3</sup> Ai sensi della Legge 107/2015 comma 129.

<sup>4</sup> Disciplinati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249/98 modificato da DPR n. 235/07).

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del III Regolamento di Disciplina;
- decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari comminate.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei genitori e studenti all'O.G. interno che decide in via definitiva. L'O.G. dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'O.G. non decide entro tale termine la sanzione non potrà ritenersi che confermata.

L'O.G. viene convocato in via ordinaria almeno due giorni prima.

Qualora dell'Organo di Garanzia faccia parte lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione, si procederà alla sostituzione con membro supplente.

Qualora dell'O.G. faccia parte lo studente sanzionato o un suo genitore, lo studente e/o il genitore dovrà astenersi. Tale astensione non influirà sul conteggio dei voti.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

L'O.G. esercita potere decisionale esclusivamente alle "impugnazioni" di sanzioni disciplinari.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

## **Art. 11 - Rappresentanze Sindacali Unitarie**

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) sono elette a scrutinio segreto con il sistema proporzionale, a rappresentanza dei lavoratori (tra docenti, educatori e personale A.T.A.) e durano in carica 3 anni.

Le R.S.U. sono titolari delle relazioni sindacali, definiscono con il Dirigente il *Contratto di Istituto* sulle seguenti materie:

- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.T.O.F.
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali
- attuazione della normativa in materia di sicurezza
- modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale
- individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

## **CAPO III**

### **Procedure e funzionamento degli Organi di Gestione**

#### **Art. 12 – Convocazione**

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col *mezzo* più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  
L'affissione dell'avviso all'albo pretorio sul sito web del Convitto sono adempimenti sufficienti per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

### **Art. 13 - Validità sedute**

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica.  
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

### **Art. 14 - Discussione ordine del giorno**

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.  
Gli argomenti indicati nell' O.d.G. sono tassativi; si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G..

### **Art. 15 - Diritto di intervento**

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.  
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

### **Art. 16 - Dichiarazione di voto**

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.  
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

### **Art. 17 - Votazioni**

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti l'O.C. non si trovano in numero legale.

I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà, infine, ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

### **Art. 18 - Risoluzioni**

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.

### **Art. 19 – Processo verbale**

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o non, l'O.d.G.).

Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da allegare al verbale, a cura del segretario.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per validazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, devono essere rilegati per formare un registro, le cui pagine dovranno essere timbrate e validate dal Dirigente Scolastico.

Il processo verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal segretario e dal Presidente in ogni pagina.